



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 25/06/2018

OGGETTO:	VARIANTE N. 12 ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 : ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE FINALE.
-----------------	---

L'anno **2018**, addì **venticinque**, del mese di **Giugno**, alle ore **20:00**, presso questa sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Concetta Giardina**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
POLI EZIO	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	
CONTESSA MARTA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI JESSICA	CONSIGLIERE	X
CRESCINI MARIO	CONSIGLIERE	X
FAUSTI LUCA UMBERTO	CONSIGLIERE	X
SAVELLI SANDRO	CONSIGLIERE	
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	

Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3

È presente in aula l'assessore esterno signora Contessa Raffaella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	VARIANTE N. 12 ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T) AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 : ESAME DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE FINALE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la legge n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, la quale ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

RICHIAMATO:

- ✓ Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Marcheno, pubblicato dalla Regione Lombardia in data 14/10/2009 sul BURL n. 41;
- ✓ la pubblicazione del 11/03/2018 sul BURL – Regione Lombardia n. 11 con la quale è diventata efficace la variante n.11 al P.G.T.

RICORDATO che la variante N. 12 al PGT consiste nella variazione dei seguenti articoli, come meglio illustrato negli elaborati progettuali che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allegano sotto la lettera “A”: Rapporto preliminare ed Elaborato delle NTA del Piano delle Regole in variante:

- ☐ dell’art. 4 relativamente alla SLP circa le definizioni di logge e portici;
- ☐ dell’art. 6 relativamente al Volume circa il conteggio delle scale di accesso esterne;
- ☐ dell’art. 12 circa alcuni aspetti costruttivi delle Costruzioni Accessorie;
- ☐ dell’art. 18 circa l’esistenza del Volume per l’ampliamento volumetrico;
- ☐ dell’art. 21 circa l’esclusione di alcune attività di industrie insalubri di prima classe e l’esistenza delle strutture per l’ampliamento della superficie coperta;
- ☐ dell’art. 22 circa l’esistenza delle strutture per l’ampliamento della superficie coperta;
- ☐ dell’art.23 circa l’esistenza del Volume per l’ampliamento volumetrico;
- ☐ dell’art.25 circa l’esistenza del patrimonio edilizio;
- ☐ dell’art.30 circa i parametri dei locali interrati;
- ☐ dell’art.31 circa i parametri dei locali interrati;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 13/11/2017 con la quale si è dato avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti riguardanti la variante in oggetto e alla Verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTO l’avviso dell’avvio del procedimento pubblicato sul BURL n.47 del 22.11.2017 e sul quotidiano “BRESCIAOGGI” del 22.11.2017;

CONSIDERATO che è stata predisposta la messa a disposizione del rapporto preliminare tramite pubblicazione su apposita sezione (SIVAS) del sito della Regione Lombardia in data 22/11/2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 04/12/2017 di adozione della variante n. 12 alle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del piano delle regole del piano di governo del territorio (p.g.t) ai sensi dell'art. 13 della l.r. 12/2005;

RICHIAMATO il provvedimento di esclusione VAS prot. 131 del 08/01/2018 pubblicato sul sito SIVAS in data 08/01/2018, sul sito web del Comune di Marcheno sezione Trasparenza in data 08/01/2018, sul BURL Serie avvisi e concorsi n. 4 del 24/01/2018;

RILEVATO che gli atti costituenti la variante n. 12 al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i. sono stati depositati presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi dal 24/01/2018 e che di tale deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante:

- Avviso pubblico all'albo pretorio on line dal 24/01/2018 al 26/03/2018;
- Pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 4 del 24/01/2018;
- Pubblicazione sul quotidiano "Bresciaoggi" del 24/01/2018;
- Pubblicazione sul sito internet del comunale www.comune.marcheno.bs.it;

CONSIDERATO che nei trenta giorni successivi, e quindi entro il 26/03/2018, al periodo di deposito era consentito a chiunque procedere alla presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

ATTESO che è pervenuta al protocollo del Comune di Marcheno n. 1 osservazione nei termini di legge presentata dalla ditta RVD srl con prot. 2364 del 22/03/2018;

ATTESO altresì che non sono pervenute al protocollo del Comune di Marcheno osservazioni fuori dai termini di legge;

CONSIDERATO che gli atti costituenti la variante n.12 al P.G.T. sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 13 comma 5 della LR 12/2005 e s.m.i., la quale con lettera prot. 4916 del 07/06/2018 ritiene che la stessa variante non introduca elementi in contrasto con il PTCP;

ATTESO che la Provincia di Brescia nella citata lettera specifica che, se del caso, il Comune è tenuto a predisporre, approvare ed aggiornare l'elaborato relativo ai rischi di incidente rilevante "ERIR" ;

DATO ATTO che l'attività produttiva, presente sul territorio del Comune, rappresentata nella tav. n. 8 del PTCP, non è attiva, peraltro da circa due anni mezzo, e che quindi il Comune di Marcheno non è tenuto allo stato a redigere l'elaborato relativo al ERIR;

PROCEDUTO all'esame dell'osservazione pervenuta nei termini di legge e ritenendo la stessa non accoglibile per le seguenti motivazioni:

"L'osservazione chiede la reintroduzione nell'art. 21 delle previsioni oggetto di variante e per l'effetto che fra i nuovi insediamenti in zona D1 siano riammesse anche attività insalubri di c.d. prima classe ai sensi del D.M. 5/9/1994 e che ristrutturazioni ed ampliamenti di attività esistenti siano in ogni caso garantiti ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Le motivazioni invocate fanno, in sintesi, leva in premessa su considerazioni in fatto relative all'attività che l'impresa svolge regolarmente e da tempo in altra sede ed altro territorio comunale e sul notevole investimento effettuato per acquisire il complesso industriale Ex-Bozzoli, richiamando la pendente richiesta di volturazione dell'A.I.A. già rilasciata al predetto operatore poi fallito. Il tutto per fare quindi leva su una sorta di affidamento che sarebbe derivato a RVD srl dalla disciplina urbanistica preesistente, oggi appunto oggetto di modifica. A sostegno delle predette considerazioni si invocano inoltre l'ulteriore circostanza secondo cui la richiesta di volturazione AIA, essendo datata 3.12.2017, sarebbe anteriore all'adozione della variante n. 12 e, nella parte finale delle motivazioni, la tesi per cui il divieto di insediamento di qualsivoglia industria di prima classe all'interno delle zone D1 "esorbiti dalle competenze urbanistiche del Consiglio Comunale" e sia in sostanza in contrasto con le relative disposizioni del TULLSS.

Per contro:

- l'osservazione, che non invoca alcuna argomentazioni di natura urbanistica, fa leva su circostanze in fatto irrilevanti, prima che incomplete o inesatte. Come del resto ammesso espressamente nelle stesse premesse dell'osservazione, il notevole investimento operato dalla RVD srl è stato effettuato sulla scorta di una ben precisa asta rispetto alla quale la RVD srl richiama l'esatto titolo di proprietà che ad essa fa riferimento (atto Notaio Rebuffoni n. 51912 rep. n 26993 racc. del 29.9.2017): tale asta aveva ad oggetto solo gli immobili e gli impianti fissi della Bozzoli srl in liquidazione giudiziaria e del resto da tale titolo di proprietà si evince espressamente che la RVD

srl ha acquistato solo tali beni e non il relativo ramo d'azienda. Poiché quindi ed in ogni caso le autorizzazioni, fra cui in primo luogo l'A.I.A., non sono state oggetto di alcun procedimento competitivo ai sensi della Legge Fallimentare, non si comprende a che titolo la RVD possa oggi asserire un affidamento nei confronti del Comune, estraneo a tale procedura (di cui ha del resto appreso ex post);

- in ogni caso, anche a voler cioè prescindere dall'irrilevanza, l'affermazione secondo cui la richiesta di voltura dell'A.I.A. è precedente alla variante è erronea dato che prende a riferimento la mera data della formale delibera di adozione e non tiene conto che l'iter è stato, per contro ed innegabilmente essendo in atti, avviato in precedenza;

- erronea è altresì l'affermazione secondo cui il divieto di insediamento di nuove industrie insalubri in zona D1 esorbiterebbe dalle competenze del Consiglio Comunale, essendo al contrario e pacificamente rientrando nelle discrezionalità pianificatorie dell'ente in sede appunto urbanistica, ferme solo altre competenze di legge;

- stesso a dirsi in relazione alla richiesta relativa alle ristrutturazioni e ampliamenti che, per come formulata, postula automatismi inaccettabili che ancora una volta non tengono conto della sede urbanistica e dei poteri pianificatori-discrezionali nel caso esercitati;

in conclusione, per tutte le considerazioni sopra esposte, non si ritiene accoglibile l'osservazione che può che essere quindi respinta sia in relazione a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, sia per le ristrutturazioni o ampliamenti"

VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTA la normativa di settore vigente;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 che impone agli Amministratori di "astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado " e che precisa che "l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al 4° grado ";

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole della responsabile dei Servizi tecnici in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/200 e s.m.i.);

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano e verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato,

D E L I B E R A

1. DI NON ACCOGLIERE l'osservazione presentata entro i termini di legge dalla ditta RVD srl con prot. 2364 del 22/03/2018 per la seguente motivazione :

"L'osservazione chiede la reintroduzione nell'art. 21 delle previsioni oggetto di variante e per l'effetto che fra i nuovi insediamenti in zona D1 siano riammesse anche attività insalubri di c.d. prima classe ai sensi del D.M. 5/9/1994 e che ristrutturazioni ed ampliamenti di attività esistenti siano in ogni caso garantiti ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Le motivazioni invocate fanno, in sintesi, leva in premessa su considerazioni in fatto relative all'attività che l'impresa svolge regolarmente e da tempo in altra sede ed altro territorio comunale e sul notevole investimento effettuato per acquisire il complesso industriale Ex-Bozzoli, richiamando la pendente richiesta di volturazione dell'A.I.A. già rilasciata al predetto operatore poi fallito. Il tutto per fare quindi leva su una sorta di affidamento che sarebbe derivato a RVD srl dalla disciplina urbanistica preesistente, oggi appunto oggetto di modifica. A sostegno delle predette considerazioni si invocano inoltre l'ulteriore circostanza secondo cui la richiesta di volturazione AIA, essendo datata 3.12.2017, sarebbe anteriore all'adozione della variante n. 12 e, nella parte finale delle motivazioni, la tesi per cui il divieto di insediamento di qualsivoglia industria di prima classe

all'interno delle zone D1 "esorbiti dalle competenze urbanistiche del Consiglio Comunale" e sia in sostanza in contrasto con le relative disposizioni del TULLSS.

Per contro:

- l'osservazione, che non invoca alcuna argomentazioni di natura urbanistica, fa leva su circostanze in fatto irrilevanti, prima che incomplete o inesatte. Come del resto ammesso espressamente nelle stesse premesse dell'osservazione, il notevole investimento operato dalla RVD srl è stato effettuato sulla scorta di una ben precisa asta rispetto alla quale la RVD srl richiama l'esatto titolo di proprietà che ad essa fa riferimento (atto Notaio Rebuffoni n. 51912 rep. n 26993 racc. del 29.9.2017): tale asta aveva ad oggetto solo gli immobili e gli impianti fissi della Bozzoli srl in liquidazione giudiziaria e del resto da tale titolo di proprietà si evince espressamente che la RVD srl ha acquistato solo tali beni e non il relativo ramo d'azienda. Poiché quindi ed in ogni caso le autorizzazioni, fra cui in primo luogo l'A.I.A., non sono state oggetto di alcun procedimento competitivo ai sensi della Legge Fallimentare, non si comprende a che titolo la RVD possa oggi asserire un affidamento nei confronti del Comune, estraneo a tale procedura (di cui ha del resto appreso ex post);

- in ogni caso, anche a voler cioè prescindere dall'irrilevanza, l'affermazione secondo cui la richiesta di voltura dell'A.I.A. è precedente alla variante è erronea dato che prende a riferimento la mera data della formale delibera di adozione e non tiene conto che l'iter è stato, per contro ed innegabilmente essendo in atti, avviato in precedenza;

- erronea è altresì l'affermazione secondo cui il divieto di insediamento di nuove industrie insalubri in zona D1 esorbiterebbe dalle competenze del Consiglio Comunale, essendo al contrario e pacificamente rientrando nelle discrezionalità pianificatorie dell'ente in sede appunto urbanistica, ferme solo altre competenze di legge;

- stesso a dirsi in relazione alla richiesta relativa alle ristrutturazioni e ampliamenti che, per come formulata, postula automatismi inaccettabili che ancora una volta non tengono conto della sede urbanistica e dei poteri pianificatori-discrezionali nel caso esercitati;

in conclusione, per tutte le considerazioni sopra esposte, non si ritiene accoglibile l'osservazione che può che essere quindi respinta sia in relazione a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, sia per le ristrutturazioni o ampliamenti";

2. **DI PRENDERE ATTO DELL'APPROVAZIONE DEFINITIVA** la variante n.12 al PGT vigente relativa alle Norme Tecniche Di Attuazione (N.T.A.) del Piano Delle Regole del Piano Di Governo Del Territorio (P.G.T);
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta variante è composta dalla seguente documentazione, facente parte integrante della presente delibera e che viene allegato sotto la lettera a):
 - Rapporto preliminare
 - Elaborato delle NTA del Piano delle Regole in variante:
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico perché provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti l'iter di approvazione della variante N.12 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), in particolare ai sensi dell'art. 13, comma 10 della L.R. 12/2005, provveda al deposito degli atti della variante così come definitivamente approvati, presso la Segreteria Comunale ed ad inviarli per conoscenza alla Provincia di Brescia ed alla Giunta Regionale.
5. **DI DARE ATTO** che:
 - gli atti della variante acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul BURL ai sensi dell'art. 13 della LR 12/2005 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 13, comma 12 della L.R. 12/2005, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti della terza variante al P.G.T. si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di titoli abilitativi presentati che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2001,n.267, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
7. **DI DARE ATTO**, infine, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla

legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di giungere rapidamente all'applicazione in tempi brevi di quanto previsto nel presente atto;

RICHIAMATO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Concetta Giardina

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 28/06/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 28/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Concetta Giardina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Concetta Giardina